

# **ORDINANZA MUNICIPALE**

**CONCERNENTE L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA  
DELL'AREA PUBBLICA, DELLA PROPRIETA'  
PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO, PER  
L'AFFISSIONE E LA PUBBLICITA'**

RM del 14 marzo 1977

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA DELL'AREA  
PUBBLICA, DELLA PROPRIETA' PRIVATA APERTA AL PUBBLICO  
TRANSITO, PER L'AFFISSIONE E LA PUBBLICITA'**

**TITOLO I**

*Concessioni*

Il Municipio di Paradiso, in base all'art. 87 LOC ed agli art. 43/44/45 del Regolamento Comunale, disciplina, tramite la presente Ordinanza, l'occupazione provvisoria di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito, l'affissione e la pubblicità.

**Art. 1**  
Concessioni

Ogni e qualsiasi occupazione provvisoria dell'area pubblica è soggetta a preventiva concessione da parte del Municipio.  
La concessione è data a titolo precario e può essere revocata in ogni momento con un preavviso da uno a tre mesi a giudizio del Municipio, per ragioni di polizia o di pubblico interesse.  
La revoca può intervenire anche quando il concessionario è in arretrato con il pagamento della tassa annuale.  
La concessione non può essere ceduta a terzi.

**Art. 2**  
Domande

La domanda per ottenere la concessione deve essere indirizzata al Municipio e contenere le indicazioni del luogo, della natura, dello scopo e della durata dell'occupazione, nonché le dimensioni dell'area da occupare, e sarà corredata da uno schizzo.  
Per quanto riguarda l'area privata aperta al pubblico transito, la domanda dovrà essere controfirmata dal proprietario dello stabile.  
Il Municipio deciderà secondo il suo discrezionale criterio avuto riguardo al pubblico interesse.

**Art. 3**  
Durata della  
concessione

Di regola la concessione è annuale.  
La richiesta per periodi inferiori può essere concessa con riparto mensile della tassa annuale.

**Art. 4**  
Controllo

Il Municipio ha, ogni tempo, il diritto di effettuare controlli tramite i suoi organi di polizia e tecnici. Ciò non libera il concessionario della responsabilità derivante dal mancato ossequio alle leggi ed alla presente ordinanza.

Il concessionario non può invocare a suo sgravio le tolleranze ed il mancato intervento degli organi di controllo.

## **TITOLO II**

### *Specie d'occupazione*

#### **A) INSEGNE**

**Art. 5**  
Procedura

Sono insegne nel senso della presente ordinanza, le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma, il modo di presentazione, collocati su area pubblica.

L'esposizione è soggetta all'autorizzazione secondo la procedura prevista dalla Legge sulle insegne.

**Art. 6**  
Insegne a braccio

L'esposizione di insegne a braccio è concessa solo se le stesse sono poste ad un'altezza minima di m. 4.20 dal suolo e con una sporgenza massima di cm. 90.

Dove esiste marciapiede, l'altezza minima deve essere di m. 3 con una sporgenza massima di m. 1.30, ritenuto in ogni caso un arretramento di cm. 30, dal bordo del marciapiede.

#### **B) AFFISSIONE E PUBBLICITÀ**

**Art. 7**  
Norme generali

L'affissione e la pubblicità in genere sono sottoposte alle prescrizioni delle leggi cantonali sulle insegne. Il Municipio esercita la vigilanza tramite i suoi organi di polizia sulle insegne e sull'affissione.

**Art. 8**  
Divieti

È vietata l'esposizione di manifesti, affissi, iscrizioni ecc. contrari al buon costume ed all'ordine pubblico.

È vietata l'affissione su colonne o pilastri dei portici, sui tronchi d'albero, sui pali delle condutture elettriche, telefoniche, dei filobus, sui parapetti, sui ponti e sulle cancellate.

È vietata la pubblicità sonora.

È vietato lacerare, coprire o sfigurare gli affissi esposti su area pubblica e durante i lavori di rifacimento dei quadri gettare residui sulla pubblica via.

**Art. 9**  
Quadri per  
l'affissione

Nessun affisso, se non per atti ufficiali può essere esposto in carta, cartone, stoffa o simili, senza che sia applicato su di un riquadro di materiale solido e resistente (legno, lamiera).

**Art. 10**  
Appalto  
affissioni

Il servizio di affissioni su area pubblica può essere appaltato dal Municipio mediante concorso, alle condizioni da stabilire con speciale capitolato.

C) TENDE

**Art. 11**  
Tende applicate

L'esposizione di tende per il riparo di vetrine, finestre, tavolini ecc. è autorizzata, di massima, solo dove esistono marciapiedi. Esse dovranno essere costruite a regola d'arte, presentare la dovuta solidità e mantenute in buono stato in modo da prevenire inconvenienti e danni. La loro altezza, per il lato più basso non può essere inferiore ai m. 2 dal livello del marciapiede. L'armatura in ferro per il lato più basso, non deve essere inferiore ai m. 2.20 dal livello del marciapiede e deve retrostare cm. 30 dal bordo dello stesso.

In casi eccezionali su piazze o arretramenti, può essere accordata l'esposizione di tende dove non esistono marciapiedi.

## D) VETRINETTE

- Art. 12**  
Condizioni
- L'esposizione di vetrinette è concessa soltanto dove esistono marciapiedi, portici o speciali arretramenti e quando esse non ostacolano in nessun modo la circolazione.  
La loro sporgenza massima è fissata in cm. 30.  
Ogni domanda viene esaminata e decisa in rapporto alla particolare ubicazione.  
Non è concessa l'applicazione di vetrinette alle colonne o sui pilastri sotto i portici.

## E) ESPOSIZIONE DI BANCHI

- Art. 13**  
Condizioni
- L'occupazione di area pubblica con banchi e tavoli per la vendita e l'esposizione di merci è autorizzata dal Municipio, che fisserà le zone destinate a tale scopo.

- Art. 14**  
Orari
- Per le esposizioni di cui all'articolo precedente valgono gli orari di apertura e chiusura previsti dal decreto cantonale relativo.

- Art. 15**  
Condizioni
- L'esposizione di tavolini e sedie degli esercizi pubblici è subordinata alla concessione municipale per occupazione di area pubblica e di area privata aperta al pubblico transito, secondo le modalità e le condizioni previste dalla presente ordinanza.  
Il Municipio autorizzerà l'esposizione di tavolini e sedie, avendo riguardo delle esigenze di sicurezza, di estetica, di viabilità e garantendo un passaggio minimo aperto al pubblico di m. 1.50.

- Art. 16**  
Permessi straordinari
- Eccezionalmente, ed in occasione di speciali ricorrenze, su richiesta scritta, formulata di volta in volta, il Municipio può accordare l'occupazione di un'area superiore a quella normalmente concessa, dietro pagamento di una tassa supplementare.

## F) VASI, CASSETTE PER PIANTE E FIORI, PARAVENTI, PARASOLI

### **Art. 17** Concessioni

La posa di vasi, cassette per piante e fiori ornamentali, paraventi, parasoli è concessa quando non si oppongano ragioni di polizia, di sicurezza, di viabilità o da altri motivi di ordine pubblico.  
La concessione viene accordata alle condizioni secondo la procedura prevista dalla presente ordinanza.

## G) AREE SOTTO PORTICI E TERRAZZE PRIVATE E PUBBLICHE

### **Art.18** Condizioni

L'area sotto i portici e terrazze deve essere, di regola, riservata al pubblico transito.  
Tuttavia il Municipio può accordare una concessione precaria, nei modi e nelle forme previste dalla presente ordinanza, per esporre banchi o merci davanti ai negozi, nonché una eventuale forma di vendita, alla condizione che resti garantito un passo minimo aperto al pubblico di m.1.50.

### **Art. 19** Divieto di esporre merci

È vietato appendere merce o altro alle colonne e tiranti-chiave trasversali o longitudinali dei portici e delle terrazze.

## H) OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA DURANTE LA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI EDIFICI E OPERE IN GENERE

### **Art. 20** Condizioni, responsabilità, durata

La domanda per poter occupare l'area pubblica con cantiere di lavoro, deve essere presentata al Municipio corredata del relativo piano di installazione. L'Ufficio comunale di Polizia è incaricato della consegna dell'area da occuparsi dal richiedente. Quest'ultimo si assume la responsabilità di riconsegnare l'area a lavoro ultimato in perfetto ordine come l'ha ricevuta, riservato il rimborso delle relative spese qualora il Comune dovesse provvedere al riordino.  
Ogni occupazione provvisoria da parte di imprese edili o altre è soggetta al pagamento di una tassa.

## I) VETTURE ADIBITE AL SERVIZIO PUBBLICO

**Art. 21**  
Condizioni

L'occupazione con vetture adibite al servizio pubblico è subordinata alla concessione Municipale secondo le modalità ed alle condizioni della presente ordinanza. Sono riservate le disposizioni contenute nella speciale ordinanza municipale concernente il servizio taxi.

## L) OCCUPAZIONE DELLA RIVA PUBBLICA CON NATANTI

**Art. 22**  
Condizioni

Il posteggio di natanti privati o adibiti ai servizi pubblici sulla riva è subordinato alla concessione municipale per occupazione di area pubblica secondo le modalità ed alle condizioni della presente ordinanza. Il concessionario è obbligato a comprovare la proprietà e la regolare immatricolazione del natante.

**Art. 23**  
Assegnazione  
posti

I posti sono assegnati mediante pubblico concorso.  
Verrà data la preferenza ai domiciliati nel Comune.  
Il concessionario è obbligato a posteggiare il natante per tutto l'anno nel posto che gli verrà assegnato.  
Eventuali permuta devono essere autorizzate dal Municipio.  
Il trapasso di proprietà delle imbarcazioni non autorizza il nuovo proprietario a subentrare nella concessione per occupazione di area pubblica.  
La concessione può essere rinnovata solo a condizione che il concessionario sia ancora proprietario di una imbarcazione.

**Art. 24**  
Pontili di  
imbarco

La concessione per posteggio di natante adibito al pubblico servizio è subordinata al collaudo del pontile di imbarco.

**Art. 25**  
Cessione  
temporanea

La concessione a terzi in forma temporanea e di breve durata, (massimo 15 giorni) può essere autorizzata dal Municipio dietro regolare notifica e pagamento della tassa prevista.

**Art. 26**  
Disposizione  
generali

Le imbarcazioni dovranno essere assicurate solo agli appositi anelli. È vietato manomettere la riva senza autorizzazione municipale, per procurarsi appigli, per sistemare argani, per piazzare rotaie o altro. La riva dovrà essere mantenuta pulita e ordinata, sgombra da ogni materiale. È vietato gettare in acqua rifiuti, segnatamente carburanti, materie oleose e infiammabili.

M) DIVERSI (AMBULANTI, PARCHI DIVERTIMENTO, CANTINE, ECC.)

**Art. 27**  
Commercio  
ambulante

Chi vuole esercitare una professione ambulante anche nella giurisdizione del Comune, deve ottenere previo versamento della tassa, un nulla osta da parte del Municipio.

**Art. 28**  
Parchi  
divertimento,  
cantine, ecc.

Per l'esercizio della professione ambulante con l'esposizione di banchi e tavolini per la vendita, con impianti parchi divertimento, spettacoli viaggianti, ed affini, cantine, ecc., si richiamano le disposizioni previste nella presente ordinanza.

### **TITOLO III**

#### *Tasse*

**Art. 29**  
Obbligo

Per ogni singola concessione è prelevata una tassa da pagarsi in via anticipata. L'importo è fissato dalla tariffa e allegato alla presente.

**Art. 30**  
Esenzione

Il Municipio si riserva il diritto di esentare dal pagamento della tassa le concessioni a favore di enti pubblici di beneficenza ed a carattere sportivo o sociale.



**TITOLO IV**  
*Disposizione finali*

**Art. 31**  
Penalità

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 10.-- a fr. 500.-- , impregiudicato il diritto di risarcimento dei danni. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata e la concessione revocata.

**Art. 32**  
Disposizioni  
abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti ed a essa contrarie. In particolare l'ordinanza municipale del 27 luglio 1964.

**Art. 33**  
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. febbraio 1977.

Risoluzione municipale del 14 marzo 1977.

Per il Municipio

Il Sindaco E. Foglia	Il Segretario E. Rezzonico
-------------------------	-------------------------------

# **TARIFFA ANNESSA ALL'ORDINANZA MUNICIPALE PER L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PUBBLICA, DELLA PROPRIETÀ PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO, PER L'AFFISSIONE E LA PUBBLICITÀ**

NOTA: La presente distinta abroga e sostituisce ogni precedente.

## **1. INSEGNE E ISCRIZIONI:**

poste su area pubblica o su area privata aperta al pubblico transito:

a. applicata alla facciata Fr. 20.-- il mq.

b. per quelle inferiori a 1 mq Fr. 15.-- a corpo.

Nota: insegne luminose o illuminate, supplemento di Fr. 30.--.

## **2. INSEGNE A BRACCIO:**

poste su area pubblica o su area privata aperta al pubblico transito Fr. 40.-- per ogni mq 0.25 o frazione.

## **3. AFFISSIONE E PUBBLICITÀ:**

il canone del contratto per il quale il Comune accorda ad un concessionario il diritto esclusivo di esercitare l'affissione su area pubblica è fissato dal Municipio, tenuto conto delle condizioni di concorso.

## **4. TENDE:**

Fr. 8-- il mq.

## **5. VETRINETTE:**

tassa Fr. 30.-- il mq.

Se inferiori al mq Fr. 25.--.

## **6. BANCHI E TAVOLI PER ESPOSIZIONE E VENDITA MERCE:**

per l'esposizione giornaliera durante la stagione turistica la tassa è fissata annualmente in Fr. 60.-- il mq; per l'esposizione giornaliera durante tutto l'anno la tassa è fissata in Fr. 100.-- il mq; per l'esposizione occasionale, viene prelevata una tassa giornaliera di Fr. 5.- il mq.

## **7. TAVOLINI E SEDIE:**

Fr. 20.-- il mq e per anno; per eventi straordinari è prelevata una tassa di esposizione di Fr. 2.-- il mq.

La relativa domanda dovrà essere presentata al Municipio almeno 8 giorni prima.

8. *PARAVENTI E PARASOLI:*

tassa unica di Fr. 15.-- per unità.

9. *OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA DURANTE LA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI EDIFICI O OPERE IN GENERE:*

per ogni mq e per ogni mese o frazione di mese Fr. 5.--.

10. *VEETURE ADIBITE AL SERVIZIO PUBBLICO:*

tassa annuale per un posto su area pubblica per automobile fino a 8 posti, domiciliati Fr. 200.-- / non domiciliati Fr. 500.--.

11. *OCCUPAZIONE DI RIVA PUBBLICA NATANTI ADIBITI A TRASPORTO O NOLEGGIO:*

motoscafi per trasporto persone Fr. 200.--

barche a vela Fr. 100.--

pedalo Fr. 80.--

barche a remi Fr. 50.--

12. *NATANTI ADIBITI AD USO PRIVATO:*

motoscafi Fr. 200.--

barche a vela (ormeggio) Fr. 75.--

barche a remi Fr. 40.--

Per la concessione a terzi di cui all'art. 25 della presente ordinanza è prevista una tassa di notifica di Fr. 50.--

13. *DIVERSI:*

per il rilascio di un nulla osta per l'esercizio della professione ambulante è prevista una tassa da Fr. 5.-- a Fr. 20.--.

Risoluzione municipale 2 maggio 1977.

Per il Municipio

Il Sindaco  
E. Foglia

Il Segretario  
E. Rezzonico